



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 496

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari fuori sede alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo

Indice

1. DDL S. 496 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 496	4

1. DDL S. 496 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 496
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari fuori sede alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo

Iter

20 settembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.496

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Nadia Ginetti](#) (PD)

Cofirmatari

[Alessandro Alfieri](#) (PD), [Monica Cirinna'](#) (PD), [Laura Garavini](#) (PD), [Francesco Giacobbe](#) (PD), [Leonardo Grimani](#) (PD), [Franco Mirabelli](#) (PD), [Antonio Misiani](#) (PD), [Gianni Pittella](#) (PD), [Dario Stefano](#) (PD), [Valeria Valente](#) (PD)

[Simona Flavia Malpezzi](#) (PD) (aggiunge firma in data 17 luglio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 12 del 19 giugno 2018.

Classificazione TESEO

STUDENTI , DIRITTO DI VOTO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 20 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 38 del 20 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 496

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 496

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GINETTI , ALFIERI , CIRINNÀ , GARAVINI , GIACOBBE , GRIMANI , MIRABELLI , MISIANI , PITTELLA , STEFANO , VALENTE e MALPEZZI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2018

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari fuori sede alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende agevolare e rendere effettivo il diritto di voto per gli studenti iscritti in un'università fuori regione di residenza, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dal principio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, e dare effettività al diritto di voto per tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, rimuovendo cause che possono limitarne l'esercizio, indicando pertanto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, le modalità concrete di esercizio di tale diritto-dovere civico e consentire la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del nostro Paese.

La recente legge 3 novembre 2017, n. 165 «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», infatti, ha lasciato irrisolta la richiesta proveniente dagli studenti universitari fuori sede di poter effettuare il voto con le modalità agevolate previste per quanti si trovino all'estero per motivi di studio, cura o famiglia. Si tratta di un segmento molto importante del Paese - secondo i più recenti dati ISTAT il 21,4 per cento - che frequentano un'università fuori dalla propria regione di residenza e ciò rende difficile l'esercizio del diritto di voto, non solo perché il periodo elettorale viene di norma a coincidere con sessioni di esame particolarmente impegnative ma anche perché gli sconti elettorali previsti per chi viaggia in treno, autostrada, mare o aereo sono applicati sulle tariffe intere, rendendo tale agevolazione addirittura meno conveniente dei normali viaggi economici.

Il presente disegno di legge, che riprende il testo del disegno di legge dei senatori Ceccanti e Lumia (atto Senato n. 1561 della XVI legislatura) cerca di accogliere, pertanto, le numerose sollecitazioni che nel corso di oltre dieci anni sono pervenute in merito a questo tema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esercizio del voto degli studenti universitari alle elezioni per il Parlamento europeo)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione all'università, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 2.

*(Esercizio del voto per corrispondenza
degli studenti universitari alle elezioni
della Camera dei deputati)*

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana diversa da quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) le schede elettorali con relativa busta;
- c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
- d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plachi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 3.

(Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni del Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana diversa da quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.
3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia al cittadino che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
 - a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
 - b) le schede elettorali con relativa busta;
 - c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
 - d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plachi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.